

Codice A1607C

D.D. 12 novembre 2024, n. 873

D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - Parte III. L.R. 1 dicembre 2008 n. 32 - BIELLA (BI)
Intervento: Realizzazione infrastruttura per telecomunicazioni. Via Milano - Pratica SUAP n. 344/2024. Autorizzazione paesaggistica.



ATTO DD 873/A1607C/2024

DEL 12/11/2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

A1607C - Urbanistica Piemonte Orientale

OGGETTO: D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - Parte III. L.R. 1 dicembre 2008 n. 32 – BIELLA (BI)
Intervento: Realizzazione infrastruttura per telecomunicazioni. Via Milano - Pratica SUAP n. 344/2024. Autorizzazione paesaggistica.

Vista l'istanza della *omissis* pervenuta dall'Ufficio SUAP del Comune di Biella volta al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per l'intervento citato in oggetto;

Premesso che il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), attribuisce l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche allo Stato e alle Regioni, secondo le disposizioni di cui alla Parte terza del medesimo Codice;

visto l'articolo 146 del d.lgs 42/2004, che disciplina il procedimento di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per gli interventi da realizzare nelle aree o immobili soggetti a tutela paesaggistica disponendo che la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio sia esercitata dalla Regione, fatta salva la possibilità di delegarne l'esercizio, con legge, ad altri soggetti;

vista la legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 (Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137"), che individua, al comma 1 dell'articolo 3, le tipologie di opere ed interventi da realizzare in ambito soggetto a tutela paesaggistica per i quali le funzioni autorizzative sono di competenza della Regione;

considerato che ai sensi dell'articolo 3 della l.r. n. 32/2008 l'intervento oggetto della presente determinazione risulta di competenza regionale;

considerato che per l'intervento oggetto della presente determinazione il Settore Urbanistica Piemonte Orientale ha predisposto una specifica relazione tecnica illustrativa con relativa proposta di provvedimento, regolarmente inviata al Soprintendente, ai sensi del comma 7 dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, per l'acquisizione del parere vincolante previsto al comma 5 del medesimo

articolo, dando contestuale comunicazione all'interessato dell'inizio del procedimento e dell'avvenuta trasmissione degli atti al Soprintendente;

verificato che sono decorsi sessanta giorni dalla ricezione degli atti da parte del Soprintendente senza che il medesimo abbia reso il parere di competenza;

considerato che in base al comma 9 dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, decorso inutilmente il termine sopra indicato senza che il Soprintendente si sia pronunciato, l'amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione;

attestato che, ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 e in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto mero esercizio di una potestà amministrativa prevista dalla legge per la cura dei pubblici interessi;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024;

in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento con deliberazioni della Giunta regionale n. 2/22503 del 22.9.97, n. 21-9251 del 05.05.2003 e n. 30-13616 del 22.03.2010;

vista l'istruttoria condotta dal Settore Urbanistica Piemonte Orientale e la conseguente relazione tecnica predisposta in merito all'intervento in oggetto, che si intende recepita integralmente nella presente determinazione; (allegato 1)

tutto ciò premesso e considerato

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visto il decreto legislativo 42/2004, Parte III;
- vista la legge regionale 32/2008;
- vista la legge regionale 23/2008, articolo 17, comma 3, lettera i).;

DETERMINA

di prendere atto che il Soprintendente, a fronte della richiesta regionale, non ha espresso il parere di competenza e che pertanto si sono verificate le condizioni di cui al comma 9 dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004 per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica da parte dell'amministrazione competente;

di autorizzare, ai sensi dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, l'intervento citato in oggetto per le motivazioni e secondo le indicazioni tecniche contenute nella relazione istruttoria predisposta dal Settore Urbanistica Piemonte Orientale (allegato 1), che si intende qui integralmente recepita e che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

La presente autorizzazione è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno

successivo la scadenza del quinquennio medesimo fatti salvi, per le opere pubbliche o di pubblica utilità, i disposti dell'art. 46 comma 2 del d.lgs. 8 giugno 2001 n. 327. Il termine di efficacia dell'autorizzazione, stabilito dal comma 4 dell'art. 146 del d.lgs 42/2004, decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento, a meno che il ritardo in ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di quest'ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili all'interessato.

Si precisa che l'autorizzazione è rilasciata dalla Regione, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004, esclusivamente sotto il profilo dell'inserimento paesaggistico dell'intervento proposto, senza altre verifiche di legittimità e non costituisce accertamento di conformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti nel Comune.

Spetta quindi all'Autorità Comunale, nell'ambito delle eventuali procedure autorizzative di competenza, garantire che l'intervento sia conforme con gli strumenti di pianificazione territoriale e con le disposizioni urbanistiche ed edilizie localmente vigenti, nonché con le disposizioni degli strumenti di programmazione, pianificazione e gestione richiamati dall'art. 3 delle norme di attuazione del Ppr.

Compete inoltre all'Autorità Comunale accertare, nel caso in cui sull'area o sull'immobile oggetto dell'intervento siano state rilasciate precedenti autorizzazioni che i relativi interventi siano stati realizzati correttamente, procedendo in caso contrario agli adempimenti richiesti dall'art. 16 (vigilanza e sanzioni) della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte secondo le modalità di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta comunicazione o dalla piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. 22/2010.

LA DIRIGENTE (A1607C - Urbanistica Piemonte Orientale)
Firmato digitalmente da Caterina Silva

Allegato

Classif. 11.100/GESPAE/ 672 /2024A/A1600A

Rif. n. 107602 /A1607C del 12/06/2024

Rif. n. 149578 /A1607C del 05/09/2024

RELAZIONE

Oggetto: D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i.
recante Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, art. 146
Legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 e s.m.i.
Comune : **Biella (BI)**
Intervento: Realizzazione infrastruttura per telecomunicazioni.
Via Milano - Pratica SUAP n. 344/2024
Proponente: [REDACTED]

Con riferimento all'istanza di autorizzazione, qui pervenuta dall'Ufficio SUAP del Comune di Biella, in data 12.06.2024, con nota prot. n. 2912 del 10.06.2024,

esaminata la documentazione progettuale pervenuta in allegato alla nota sopra citata,

visti gli atti integrativi pervenuti dal SUAP del Comune di Biella in data 05.09.2024,

considerato che il progetto presentato in data 12.06.2024 prevedeva l'installazione di un impianto per telecomunicazioni su infrastruttura costituita da un palo metallico porta antenna, di nuova posa, di altezza pari a 30 m. e da apparati, antenne e parabole per un'altezza complessiva dell'impianto pari a 34.00 metri rispetto al piano campagna esistente;

l'ambito interessato è situato in prossimità del nucleo abitato del comune di Biella, in area a destinazione urbanistica: "Zone per attività economiche con insediamenti industriali e artigianali", in in vicinanza al corso del Torrente Chiebbia;

a seguito della richiesta di integrazioni e di modifiche progettuali, inoltrata da questo Settore regionale in data 16.07.2024, tra cui la riduzione dell'altezza totale della struttura a complessivi 30 metri, il proponente ha presentato la relativa documentazione progettuale, in recepimento delle suddette richieste, qui pervenuta in data 05.09.2024;

in particolare il progetto definitivo prevede:

- installazione di un palo porta antenne con scala di risalita;
- installazione di n.3 antenne di rice-trasmissione avente altezza pari a 2.00 m. circa, su palo porta antenne di nuova posa (altezza totale 30 m.);
- installazione di n.3 parabole sul palo porta antenne per collegamento punto-punto;

- installazione di apparati ILIAD, comprensivi di collegamenti per passaggio cavi;
- installazione di RFM, su apposita carpenteria;

al fine di mitigare l'impatto visivo del palo e dei relativi apparati, è prevista la messa a dimora di numero cinque alberi ad alto fusto (acero campestre) a pronto effetto (altezza di partenza di circa 2.5 m.) e la messa a dimora di specie vegetali arbustive autoctone lungo il perimetro all'area dell'impianto;

la viabilità di servizio al cantiere, realizzata in misto stabilizzato, viene completamente rimossa al termine dei lavori di realizzazione dell'infrastruttura, ripristinando lo stato dei luoghi originario;

verificato che ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 32 del 1 dicembre 2008 l'intervento in oggetto è ricompreso nei casi per cui la competenza a rilasciare l'autorizzazione paesaggistica è in capo alla Regione,

visto l'art. 146, comma 6 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i.,

visto il Piano paesaggistico regionale (Ppr) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 e considerato che le prescrizioni degli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 e 46 delle norme di attuazione in esso contenute, nonché le specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettera b), del Codice stesso, riportate nel "Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte", Prima parte, sono vincolanti e presuppongono immediata applicazione e osservanza da parte di tutti i soggetti pubblici e privati,

verificato che l'intervento proposto è conforme con le prescrizioni contenute negli articoli 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 delle norme di attuazione del sopracitato Ppr,

accertato che l'intervento proposto appare compatibile con le finalità di tutela delle componenti fisico-naturalistiche dell'ambito tutelato ai sensi dell'art.142, comma 1, lett. c) del D.Lgs 42/2004,

constatato che è stata recepita la richiesta di ridurre l'altezza del palo porta antenne a complessivi 30 metri, con la finalità di limitare l'entità dell'impatto visivo dell'impianto, vista la sua collocazione nell'ambito naturale della fascia fluviale, e in vicinanza ad aree residenziali;

preso atto delle misure di mascheramento visivo adottate, concernenti la messa a dimora di specie vegetali arbustive lungo il perimetro all'area dell'impianto, e di piante ad alto fusto a pronto effetto, che creando, nell'insieme, un buon effetto di mitigazione del palo e dei relativi apparati, consentono di ridurre la visibilità dell'area d'intervento e di compensare gli effetti negativi sull'ambiente naturale generati dalla tipologia dell'intervento,

considerato che la viabilità di cantiere, realizzata in misto stabilizzato, al termine dei lavori di realizzazione della Stazione Radio Base, viene totalmente rimossa, riportando allo stato originario le aree interessate dagli interventi,

valutato che le opere così come proposte non appaiono tali da recare pregiudizio alle caratteristiche paesaggistiche della località,

si esprime **parere favorevole**, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i., **a condizione che:**

- l'infrastruttura per telecomunicazioni e l'area esterna di pertinenza siano realizzati in conformità agli elaborati di progetto integrativi/modificativi, pervenuti a questo Settore regionale in data 05.09.2024, in particolare l'altezza palo porta antenne sia di complessivi 30 metri, comprensivi dei vari apparati, antenne e parabole.

Si riporta nel seguito l'elenco della documentazione oggetto del provvedimento:

N. progr.	Descrizione elaborato	Descrizione/Nomefile
1	<i>Istanza</i>	2024_344_ILIAD_RICHIESTA REGIONE.pdf.p7m
2	<i>Relazione Paesaggistica</i>	13970161009-22082024-1538.660_6.BI13900_025_Relazione paesaggistica.pdf.p7m
3	<i>Relazione Tecnico Illustrativa</i>	13970161009-22082024-1538.660_7.BI13900_025_Relazione Tecnico Illustrativa.pdf.p7m
4	<i>Asseverazione vincoli</i>	13970161009-22082024-1538.660_5.Asseverazione_Vincoli_Comune-Biella_SP300 snc_gestore ILIAD.pdf.p7m
5	<i>Elaborato grafico - Rilievo area circostante</i>	13970161009-22082024-1538.660_2. ALLEGATO C_Comune Biella_SP300 snc_gestore ILIAD.pdf.p7m
6	<i>Elaborato grafico - Planimetria ante e post operam</i>	13970161009-22082024-1538.660_3. ALLEGATO E_Comune Biella_SP300 snc_gestore ILIAD.pdf.p7m
7	<i>Estratto PRG e Progetto</i>	13970161009-22082024-1538.660_4. ALLEGATO F_Comune Biella_SP300 snc_gestore ILIAD.pdf.p7m
8	<i>Scheda tecnica impianto</i>	13970161009-22082024-1538.660_1.ALLEGATI A,B,D_Comune Biella_SP300 snc_gestore ILIAD.pdf.p7m

Distinti saluti.

Il Funzionario Istruttore
Arch. Margherita Baima

Il Dirigente del Settore

Arch. Caterina Silva

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.